



Decreto Dirigenziale n. 354 del 16/12/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152. VOLTURA DEI DECRETI DIRIGENZIALI N. 706 DEL 22/05/2001 E N. 147 DEL 17/09/2007, RILASCIATO ALLA DITTA CONCERTIA GILIBERTI MICHELE DI GILIBERTI MARIO & F.LLI S.N.C. IN FAVORE DELLA DITTA KAPPA LEATHER S.R.L. ATTIVITA': LAVORAZIONE DELLE PELLI. SEDE DELL'IMPIANTO : VIA CIOPPO SAN VITO DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale n. 706 del 22/05/2001 la ditta Conceria Giliberti Michele di Giliberti Mario & F.lli s.n.c. con sede produttiva in via Cioppo San Vito del Comune di Solofra (AV) è stata autorizzata in via definitiva ai sensi del D.P.R. 203/1988 art.12 alle emissioni in atmosfera, per l'attività produttiva di lavorazione delle pelli;

CHE con D.D. n. 147 del 17/09/2007 si è volturato il D.D. n. 706 del 22/05/2001 rilasciato alla ditta Conceria Giliberti Michele di Giliberti Mario & F.lli s.n.c., in favore della ditta Conceria Four Leather Group s.r.l. per subingresso a seguito di locazione, nulla modificando del ciclo produttivo già autorizzato;

CHE con nota prot. n.502389 del 10/06/2010 e perfezionata con nota prot. n. 672998 del 9/08/2010 sono state acquisite:

- a) la richiesta del sig. D'Amore Giovanni, in qualità di legale rappresentante della ditta Kappa Leather s.r.l., tesa ad ottenere la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del D.D. n.706 del 22/05/2001 già volturato alla ditta Four Leather Group s.r.l. e da rivolturare alla ditta Kappa Leather s.r.l.;
- b) dichiarazione del legale rappresentante della ditta Kappa Leather s.r.l., attestante che nulla è variato nel ciclo produttivo e nelle emissioni rispetto a quanto autorizzato con i Decreti Dirigenziali succitati;
- c) copia dell'atto di subingresso;
- d) quadro riassuntivo delle emissioni, timbrato e firmato dall'Ing. Mancuso Fabio;
- e) cessata attività da parte della Four Leather Group s.r.l.

CONSIDERATO:

CHE la ditta Kappa Leather s.r.l., subentra alla ditta Four leather Group s.r.l. nell'esercizio dell'attività di lavorazioni delle pelli svolta in via Sambuco n.12 del Comune di Solofra (AV).

RITENUTO:

CHE date le premesse, va rilasciata alla ditta Kappa Leather s.r.l., la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Decreto Dirigenziale originario n.706 del 22/05/2001 e D.D. di voltura n.147 del 17/09/2007.

VISTA la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;

VISTA la D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 706 del 22 maggio 2001 e D.D. n. 147 del 17 settembre 2007.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore ed in conformità alle determinazioni della stessa e anche dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento dott.ssa Dattoli Rosanna

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, già rilasciata con i Decreti Dirigenziali n. 706/2001 e n. 147/2007 dalla ditta Conceria Giliberti Michele di Giliberti Mario & F.lli s.n.c. alla ditta Four Leather Group s.r.l. e ulteriormente in favore della ditta Kappa Leather s.r.l. subentrata nella gestione degli impianti già autorizzati;
- 3) di stabilire che restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nei Decreti Dirigenziali succitati;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nello schema allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino comunque il superamento dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);

- b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 1402, e per quanto ivi previsto dal D.M. Ambiente 12 luglio 1990 e D.M. Ambiente 25 agosto 2000;
 - c) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102;
 - d) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - e) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
 - f) effettuare con periodicità semestrale i controlli delle emissioni durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC e Amministrazione Provinciale Avellino);
 - g) provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo circa:
 - I. i dati relativi ai controlli discontinui (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguiti sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
 - h) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti preposti, contestualmente ai controlli;
 - i) comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - j) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
 - k) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 7) di comunicare allo Scrivente ogni eventuale ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 8) di attenersi comunque ad ogni altro adempimento di cui alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera;
- 9) di ribadire che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini delle emissioni in atmosfera per cui è fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta per legge;
- 10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e int.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 11) di notificare il presente provvedimento alla ditta Kappa Leather s.r.l. ubicato in via Cioppo San Vito, n.31 del Comune di Solofra (AV);
- 12) di inviarne copia, al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (ex ASL AV/2) e all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Avellino;

13) di inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dr.Luigi Rauci)